

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, IN EMILIA-ROMAGNA SI CAMBIA

CON LA LEGGE REGIONALE 13/2015 LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PRIMA IN ITALIA, HA RIDEFINITO COMPITI E FUNZIONI IN SEGUITO ALL'ABOLIZIONE DELLE PROVINCE. INTERVISTA A PAOLA GAZZOLO, ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.



INTERVISTA



Paola Gazzolo

Assessore difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali Regione Emilia-Romagna

La Legge regionale sul riordino regionale e locale dell'Emilia-Romagna è la prima sul panorama nazionale. Secondo lei getta le basi per un indirizzo di carattere nazionale nella ridefinizione di compiti e funzioni dopo l'abolizione delle Province?

La nostra proposta e l'esperienza che abbiamo sviluppato con la nostra legge regionale è a disposizione di tutto il sistema Paese. Noi avevamo l'esigenza di innovare anche nel contesto impegnativo dell'operazione di riordino, stando cioè rigorosamente nell'alveo della legge Delrio. Credo che non saremmo stati compresi dal nostro sistema regionale se avessimo proposto esclusivamente una riallocazione

delle funzioni in materia ambientale e di difesa del suolo e della costa. È stato quasi un obbligo avanzare una prima proposta di ricomposizione della frammentazione di competenze istituzionali che caratterizza, forse più di altri, il nostro settore.

In base a questo modello, le strutture amministrative della Regione esercitano in maniera diretta un insieme di funzioni di carattere generale, quali le attività di indirizzo politico e amministrativo, di programmazione e pianificazione, di sviluppo e coordinamento delle conoscenze dei sistemi territoriali e dei sistemi informativi, di erogazione di finanziamenti.

È invece rimesso a due Agenzie strumentali regionali l'adempimento dei compiti tecnico-operativi, ossia delle funzioni puntuali e gestionali come il rilascio di concessioni e autorizzazioni e lo svolgimento dei controlli.

La scelta di tale modello organizzativo, sperimentato nei sistemi amministrativi anglosassoni a partire dagli anni 70 e in Italia dagli anni 90, consente di perseguire sia obiettivi di uniformità e coerenza nell'esercizio delle funzioni regionali, sia esigenze di adeguatezza operativa rispetto ai territori e agli interessi tutelati, in un'ottica di razionalizzazione generale del sistema organizzativo regionale.

Per realizzare questo modello il progetto di legge prevede la ridefinizione delle competenze e degli assetti dell'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (Arpa) e dell'Agenzia regionale di protezione civile, con l'assegnazione di nuovi compiti finora svolti da altri enti territoriali (in particolare le Province) o da altre strutture regionali (in particolare i Servizi tecnici di bacino), insieme alle corrispondenti risorse umane e strumentali.

Chi si aspettava una leggina leggera che andasse semplicemente a collocare altrove le funzioni delle Province è rimasto sicuramente sorpreso: ambiente, energia, protezione civile, forestazione, demanio, difesa del suolo e altro ancora, sono le materie che vengono ricomposte e assegnate a organismi specifici sotto l'indirizzo della Regione. Condividi questo giudizio? È stato difficile? Si poteva fare di più? Può ritenersi soddisfatta del lavoro suo, della giunta e dell'Assemblea legislativa?

Avevamo la necessità di avanzare una proposta di ricomposizione delle funzioni gestionali (autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di concessione ecc.) che erano allocate su diversi soggetti istituzionali (Regioni, Province, Comuni, Arpa): il sistema delle autorizzazioni

principalmente ricondotto con leggi regionali, per lo più antecedenti alla riforma della carta costituzionale, sulle Province; i pareri tecnici su Arpa anch'essa articolata su scala territoriale provinciale; le concessioni demaniali sui servizi regionali tecnici di bacino (Stb), le autorizzazioni per gli impianti di energia. Questa frammentazione delle attività ha determinato alcuni aspetti negativi quali l'esercizio disomogeneo e differenziato della funzione, nonché un ritardo nello svolgimento dei procedimenti, perché più soggetti dovevano intervenire con competenze sullo stesso procedimento. L'abbiamo fatto nel pieno rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, che riserva la tutela dell'ambiente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Infatti la legge conferma la titolarità delle funzioni relative a tale materia in capo alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province nei casi in cui la legislazione statale vigente disponga in tale senso. Nelle materie che ai sensi del medesimo articolo 117 della Costituzione sono di competenza regionale, concorrente (energia e protezione civile) o residuale (forestazione, attività estrattive, acque minerali e termali) la legge provvede ad attribuire le relative funzioni amministrative al livello territoriale più adeguato, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*) e secondo i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, proporzionalità e adeguatezza. Relativamente alle funzioni in campo ambientale, la legge definisce un innovativo modello organizzativo. Si è pensato infatti di concentrare tutte le funzioni gestionali su un unico soggetto, ente strumentale della Regione (attualmente riconducibile ad Arpa, soggetto già esistente, ma che dovrà tuttavia essere profondamente riformato per accompagnare la legge di riordino). Credo che questo sia in linea con le più urgenti e attuali esigenze della tutela ambientale. La forte riduzione delle tipologie di procedimenti autorizzativi ambientali con domande uniche e un unico ente che autorizza come da norme nazionali, nel momento in cui la scelta politica è di fatto la scomparsa della Provincia, spinge a unificare le fasi di autorizzazione e controllo e di concessione nell'ambito di un positivo sviluppo dell'attuale Agenzia Arpa. Questa scelta risponde anche alla parallela esigenza di rendere maggiormente omogenee le suddette

procedure autorizzative e gli stessi contenuti degli atti, oggi spesso assai variegati: quindi, in prospettiva, maggiore equità per le imprese e per i cittadini. Come detto, la Legge riguarda anche il settore della protezione civile e della difesa del suolo. Si coglie l'occasione per favorire l'unitarietà della gestione dell'intera filiera che va dalla prevenzione, alla protezione alla gestione delle emergenze in materia di sicurezza idraulica e dissesto idrogeologico. La riorganizzazione si è resa necessaria anche al fine di ben corrispondere ai nuovi indirizzi europei (direttiva Alluvioni) in materia di gestione degli interventi a difesa dal dissesto idrogeologico. Si tratta in sostanza di inserire nell'Agenzia regionale di protezione civile, in cui confluiranno anche le funzioni svolte dagli Uffici provinciali di protezione civile, i Servizi tecnici di bacino regionali, con le funzioni relative alla progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercitando le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. Data l'organizzazione attuale dei Servizi tecnici di bacino, articolata per sedi territoriali in ogni provincia, ma già in una logica di area vasta corrispondente ai bacini idrografici di riferimento (Stb Po: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena; Stb Reno: Bologna e parte di Ferrara e Ravenna; Stb Po Volano e Costa: Ferrara e tutta la zona costiera; Stb Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), l'Agenzia potrà mantenere per le funzioni di prevenzione e protezione la medesima organizzazione territoriale, conciliando ancora una volta una visione prospettica di scala vasta regionale e il presidio del territorio.

L'Agenzia prevenzione e ambiente, attuale Arpa, riceve dalla legge una reimpostazione non indifferente, con un potenziamento dei compiti. Lei che giudizio dà? Una novità assoluta, anche sul piano nazionale, è la convivenza di funzioni autorizzatorie e di controllo nella stessa agenzia. Nella legge sono state adottate misure per escludere in modo assoluto possibili conflitti. Le sembra che dalla impostazione data ne esca una agenzia ambiente e energia all'altezza delle sfide?

Indubbiamente questa soluzione presenta il vantaggio di mantenere al livello regionale le competenze date dallo Stato e quindi si profila come costituzionalmente legittima, a differenza di ogni altra scelta che vede la sub delega ad altri soggetti. Nel contempo consente, attraverso un'organizzazione per uffici

territoriali, di mantenere le eccellenze territoriali che vengono rafforzate con l'affiancamento dei dirigenti provinciali con i loro staff laddove esistenti. Inoltre la concentrazione delle competenze tecniche ambientali su un unico soggetto dovrebbe portare a ottimizzazioni di scala, armonizzazione dei comportamenti, diminuzione della tempistica di svolgimento dei procedimenti e consentire di far venire meno la "duplicazione" delle attività. Per consentire questo passaggio "culturale" occorre un forte coordinamento sia tecnico che politico e difatti la legge di riordino anticipa per questa parte la modifica della Lr 44/95 (istitutiva di Arpa) con un intervento immediato sul rafforzamento della *governance* teso a scongiurare un'auto referenzialità dell'Agenzia:

- viene istituito il Comitato interistituzionale (con Regione, Province e Città metropolitana), con un Comitato tecnico costituito da dirigenti regionali e della nuova agenzia, che ha lo scopo di armonizzare le politiche e gli indirizzi regionali con l'azione della nuova Agenzia, con riferimento particolare alle nuove attività in materia di autorizzazione e concessione
- viene mantenuta la distinzione di ruoli fra il personale addetto in via generale all'attività attribuita all'Agenzia e quello con compiti di vigilanza e controllo. Quest'ultimo risponderà direttamente solo al direttore generale dell'Agenzia, mentre il primo risponderà secondo l'ordinamento gerarchico. Questa ultima scelta è positiva in quanto le nuove norme nazionali relative ai nuovi delitti ambientali prevedono fondamentali novità per la figura degli Agenti di controllo ambientale, Ufficiali di polizia giudiziaria: verrà introdotta anche una disciplina degli illeciti penali e amministrativi ambientali che modificherà profondamente il quotidiano agire. Tali agenti potranno prescrivere azioni alle imprese controllate, dovranno partecipare molto più intensamente ai procedimenti penali, in contatto diretto con i Pm in un rapporto più stretto di ora e bidirezionale. Peraltro, il restante personale essendo da ora in poi dedicato alle istruttorie e al rilascio dei pareri e alla partecipazione alle conferenze di servizio, sgravati delle fasi di controllo assai onerose in termini di tempo, potranno elaborare i suddetti pareri in termini temporali più brevi, cosa che potrà andare a beneficio del rispetto dei tempi procedurali autorizzativi.

Intervista a cura di **Giancarlo Naldi**, direttore responsabile *Ecoscienza*

ENERGIA E AMBIENTE SINERGIE E COORDINAMENTO

GIÀ A PARTIRE DAL 2004 LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA È IMPEGNATA NELL'ELABORAZIONE DI ATTI E STRATEGIE PER SEGUIRE E GOVERNARE IL COMPLESSO INTRECCIO TRA ENERGIA, ECONOMIA ED AMBIENTE. CON LA LEGGE REGIONALE 13/2015 PROSEGUE IL PERCORSO PER INTEGRARE ENERGIA, SVILUPPO SOSTENIBILE ED EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Da sempre l'energia è stata un fattore trainante dell'economia e della società. La nostra Regione, in armonia con gli indirizzi di politica energetica nazionale e comunitaria, è stata tra le prime in Italia a dotarsi di una legge sull'energia (Lr 26/2004) e di un *Piano energetico regionale*, approvato nel gennaio 2007 e attuato attraverso programmi triennali di intervento. Con tali provvedimenti la Regione ha elaborato un quadro strategico per seguire e governare il complesso intreccio tra energia, economia e ambiente.

Gli obiettivi che ci siamo dati sono stati sostanzialmente conseguiti; adesso dovremo pensare ai nuovi traguardi che verranno fissati dal nuovo Piano energetico regionale, la cui approvazione è uno degli obiettivi di questa legislatura. Le nuove politiche energetiche regionali sono improntate a una logica di *green economy* in cui innovazione, sostenibilità ambientale e sviluppo si incontrano al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, che garantisca un uso equilibrato delle risorse e sostenga la ripresa economica, su nuove e più solide basi, per essere più competitivi e attrattivi.

Il settore energetico in particolare, che ha puntato sul risparmio e l'efficienza nonché sull'incremento delle fonti rinnovabili, ha evidenziato come investimenti a supporto di una *crescita verde* abbiano il pregio di conciliare il perseguimento di obiettivi di natura economica con obiettivi di natura ambientale e sociale di lungo periodo; si pensi alle misure messe in campo per migliorare l'efficienza energetica che, da un lato, hanno rappresentato uno stimolo all'attività economica, e dall'altro hanno prodotto un miglioramento della performance di processi e prodotti che incidono sia sull'utilizzo delle risorse primarie che sulle emissioni climateranti. Al centro della politica energetica regionale, pertanto, restano obiettivi che puntino al *miglioramento dell'efficienza e*



FOTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA AIUSG

al risparmio energetico nei diversi settori, promuovendo tra altro:

- la riqualificazione del sistema edilizio
- la riduzione dei consumi degli autoveicoli
- la diffusione della cogenerazione e dei sistemi intelligenti di energia distribuita
- il recupero di calore dai processi produttivi, che vogliamo più efficienti.

Altro obiettivo fondamentale, in coerenza con quanto richiesto a livello comunitario e nazionale, è lo *sviluppo delle fonti di energia rinnovabile*.

Al fine di promuovere uno sviluppo delle fonti rinnovabili sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale abbiamo assunto atti che regolano l'installazione degli impianti fissando condizioni e prescrizioni finalizzate proprio a tutelare le "fragilità" del nostro territorio; mi riferisco, ad esempio, al *saldo zero* per gli impianti a biomasse che discende dalla necessità di tutelare la qualità dell'aria. Se è vero che le vulnerabilità del nostro territorio costituiscono un limite rispetto al quale deve misurarsi il settore

energetico, è altrettanto vero che rispetto a questo vincolo si misura la capacità del comparto della ricerca e innovazione, sia pubblica che privata, di stimolare e garantire uno sviluppo *green* del settore, che possa avere ricadute su tutta l'economia regionale.


Proprio in un'ottica di ripresa e crescita *green*, la Regione ha contribuito a creare la *Rete alta tecnologia dell'Emilia-Romagna*, costituita da laboratori di ricerca industriale e da centri per l'innovazione, che raggruppa le istituzioni accademiche e i centri di ricerca pubblici. La Rete è organizzata in piattaforme tematiche; la *Piattaforma energia e ambiente*, in particolare, aggrega le eccellenze di ricerca industriale per l'ambiente e le energie sostenibili e si occupa di trasferire tecnologie e metodi innovativi per il controllo della qualità ambientale e la gestione delle risorse, lo sviluppo delle energie sostenibili, l'analisi e la riprogettazione di prodotti, sistemi, processi produttivi e attività antropiche in genere per ottimizzare il recupero di materia ed energia.

FIG. 1
BILANCIO ENERGETICO

Andamento della domanda e dell'offerta di energia in Emilia-Romagna nel periodo 2000-2014; le fonti rinnovabili hanno raggiunto il 33% della potenza installata totale.

Fonte: Annuario dati ambientali 2014, ArpaER, in pubblicazione.

- Idroelettrico
- Fotovoltaico
- Termoelettrico Biomasse
- Eolico
- Termoelettrico a fonti fossili
- Consumi elettrici



La Regione va avanti nel percorso intrapreso mettendo in campo misure che possano sinergicamente amplificare i risultati ottenibili attraverso incentivazioni, attività di coordinamento e di innovazione.

Nella nuova programmazione dei fondi strutturali Por Fesr 2014-2020 è stato finanziato un asse sulla promozione della *low carbon economy*.

Le risorse stanziare permetteranno di finanziare azioni finalizzate a sostenere la riduzione delle emissioni attraverso:

- la promozione dell'efficienza energetica
- la gestione intelligente dell'energia
- l'uso delle fonti rinnovabili nel settore delle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e dell'edilizia abitativa nonché in quello produttivo
- la promozione della mobilità sostenibile delle aree urbane
- l'incremento della generazione distribuita a copertura del fabbisogno energetico locale, anche attraverso lo sviluppo di sistemi di distribuzione intelligenti.

Riconoscendo l'importanza delle comunità locali nello sviluppo di azioni finalizzate alla sostenibilità energetico/ambientale, la Regione ha sostenuto l'adesione da parte dei nostri comuni al *Patto dei Sindaci*, un'iniziativa della Commissione europea lanciata nel 2008 che assegna proprio alle città un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico tramite l'attuazione di politiche locali mirate a ridurre le emissioni di CO₂. Grazie anche all'intervento regionale il 94% della popolazione risiede in un territorio che si sta dotando di un *Piano di azione per l'energia sostenibile* che prevede azioni partecipate e condivise

con i diversi attori per ridurre le emissioni di CO₂ al fine di raggiungere l'obiettivo finale di riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 20% rispetto a un anno successivo al 1990, preso a riferimento.

Energia e riforma del sistema istituzionale in Emilia-Romagna

In tale contesto va inserita la legge regionale 13/2015 (*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*) recentemente approvata, che ha cercato di riordinare il sistema di governo territoriale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali sulla nuova configurazione delle Province e della Città metropolitana.

In materia di energia la nuova legge ha assegnato alla Regione l'esercizio, attraverso le proprie strutture, delle funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici, nonché il rilascio delle intese relativamente agli interventi di competenza nazionale. In base ai principi di *sussidiarietà, differenziazione, proporzionalità e adeguatezza*, sono state allocate a livello regionale le funzioni amministrative connesse al rilascio di autorizzazioni e allo svolgimento di controlli per la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche che nel vecchio assetto erano assegnate alle Province. Restano ferme al livello locale le funzioni che l'ordinamento ha assegnato ai Comuni e alle loro Unioni. Per l'esercizio delle funzioni amministrative puntuali e gestionali,

nonché per le attività di monitoraggio sullo sviluppo delle energie rinnovabili, la Regione userà un innovativo modello organizzativo rappresentato dall'*Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia* al fine di garantire un maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni.

La costituenda Agenzia nascerà dalla ridefinizione delle competenze e degli assetti dell'attuale Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Alla base di tale scelta c'è stata la volontà di creare un centro di competenze tecniche-ambientali che lavorando in sinergia contribuirà a migliorare i risultati delle attività di interesse, definendo così un modello utile per una rinnovata *governance* territoriale a servizio dei cittadini e delle imprese della nostra Regione.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento della nuova Agenzia saranno assegnate a un Comitato interistituzionale composto dagli assessori regionali competenti in materia di ambiente, sanità ed energia, dal sindaco della Città metropolitana e dai presidenti delle Province coadiuvato da un Comitato tecnico consultivo paritetico con lo scopo di garantire su tutto il territorio regionale l'omogeneità dell'applicazione delle disposizioni normative e il rispetto dei principi di semplificazione che improntano da sempre le politiche regionali.

Palma Costi

Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma, Regione Emilia-Romagna

EMILIA-ROMAGNA, LA NUOVA ARPA VISTA DALL'INTERNO

L'EMILIA-ROMAGNA È A OGGI L'UNICA REGIONE CHE HA INTEGRATO ALCUNE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALL'INTERNO DEI COMPITI GIÀ ASSEGNATI ALL'AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE. L'EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI, LA GARANZIA DI OMOGENEITÀ DEGLI INTERVENTI E LA TERZIETÀ SONO I VALORI ALLA BASE DEL NUOVO ASSETTO.

Da un paio d'anni l'attenzione nazionale del mondo delle Agenzie ambientali è rivolto all'approvazione della tanto attesa legge di istituzione del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, costituito dalle Agenzie territoriali (Arpa e Appa) e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). La legge di riforma istituzionale 56/2014 (legge Delrio) ha destato qualche preoccupazione nel mondo delle Agenzie per l'ambiente – come avviene in tutti i percorsi di analisi e razionalizzazione delle funzioni e della spesa pubblica –, ma sembrava destinata tutto sommato a modificare solo gli interlocutori e le relazioni interne al sistema, con un riaccorpamento presso le Regioni delle funzioni amministrative in capo alle Province. La scelta dell'Emilia-Romagna, indubbiamente innovativa nel panorama nazionale, è stata quella di riconsiderare i processi ambientali e di salvaguardia del territorio, facendo confluire all'interno dell'Agenzia per l'ambiente e di quella per la protezione civile le rispettive funzioni svolte dalle Province e parte delle attività svolte dai Servizi regionali in materia di demanio e vigilanza idraulica. La Lr 13/2015 ha così ridefinito funzioni e articolazione della nuova Agenzia per l'ambiente, rinominata *Agenzia prevenzione ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna*, con peculiarità uniche nel panorama nazionale. Le nuove funzioni riguardano:

- il rilascio delle autorizzazioni ambientali
- il rilascio delle autorizzazioni in materia di energia
- il rilascio delle concessioni relativamente al demanio idrico oltre a una serie di altre funzioni in materia di energia e ambiente quali ad esempio: polizia mineraria, coordinamento delle Guardie ecologiche volontarie ecc.

Non vi è dubbio che tale riconfigurazione del ruolo dell'Arpa crea una sua



FOTO: ARCH. ARPAER

specificità nel sistema nazionale delle Agenzie per l'ambiente; si tratta ora di "dar gambe" a un progetto ambizioso, ma anche coerente con le riflessioni che hanno portato a tale scelta, sia in termini di efficienza nell'esercizio delle funzioni assegnate, sia per quanto riguarda il superamento delle interpretazioni normative e delle valutazioni locali che hanno contraddistinto questi anni. Sono due gli aspetti fondamentali del passaggio istituzionale, che interessano sia l'aspetto economico, con un indirizzo verso il contenimento della spesa attraverso l'efficientamento dei processi, sia la garanzia che attività produttive e cittadini possano disporre della *medesima garanzia di trattamento sul territorio regionale* per quanto concerne l'applicazione delle regole e la tutela dell'ambiente e della salute. L'integrazione delle funzioni amministrative all'interno dei compiti già assegnati all'Arpa, non costituisce l'unica soluzione possibile o la soluzione più probabile al tema della redistribuzione

delle funzioni fino a oggi svolte dalle Province. Infatti, come evidenziato nella premessa, l'Emilia-Romagna è attualmente l'unica regione che ha adottato tale scelta; negli altri casi l'accantonamento delle funzioni è stato al momento riportato in capo ai servizi regionali. L'articolazione territoriale dell'Agenzia, la sua organizzazione operativa basata sull'applicazione di linee guida comuni, l'applicazione della certificazione di qualità di parte dei processi operativi, il buon controllo e rispetto dei limiti di bilancio che ha caratterizzato in questi ultimi anni l'attività dell'Agenzia, sono senza dubbio alcuni elementi che hanno favorito la scelta della Regione, valorizzando in questo modo un patrimonio di conoscenze, esperienze e professionalità sulle quali realizzare parte del disegno istituzionale. Una scelta che fa sorgere qualche perplessità, come avviene di norma in tutti i processi innovativi su temi che

interessano la totalità dei cittadini, in parte schierati nella difesa del posto di lavoro e del profitto, in parte alla ricerca di una sempre maggiore tutela della salute, nella sua accezione più estesa. Non ultimo elemento importante della discussione è il ruolo di *terzietà*, rivendicato più volte dalle Agenzie ambientali nell'espletamento delle proprie funzioni, elemento imprescindibile soprattutto per quanto concerne l'attività di vigilanza e controllo.

Da questi elementi nasce quella che può essere probabilmente individuata come la principale critica alla scelta fatta dalla Regione Emilia-Romagna, che vede l'aggregazione all'interno dello stesso ente delle funzioni autorizzatorie e di controllo, creando la commistione tra controllatore e controllato.

Si tratta ovviamente di dubbi legittimi, che però attraverso una lettura attenta del ruolo delle Arpa e delle funzioni trasferite all'Arpa Emilia-Romagna, possono essere altrettanto giustamente superati.

È compito delle Arpa formulare i pareri tecnici in materia di compatibilità ambientale, pareri che possono essere adottati o rigettati (in toto o in parte) dall'autorità competente nella valutazione del procedimento alla luce anche delle scelte politiche locali. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei processi di *Valutazione integrata ambientale* e di *Valutazione ambientale strategica* (VIA e VAS) dove la scelta implica valutazioni di impianti, piani o progetti di particolare rilevanza e impatti su porzioni di territorio e popolazione più o meno vaste. Questi procedimenti sono stati avocati a

sè dalla Regione e l'Agenzia svolgerà solo l'attività istruttoria, come avviene tuttora, senza adottare il provvedimento finale. Completamente diversa è la situazione per le autorizzazioni ambientali che riguardano l'AIA, l'AUA e le autorizzazioni settoriali, per le quali non sussiste la necessità di una valutazione politica, ma si rimanda all'applicazione della normativa, di linee guida, circolari e indirizzi, con la prerogativa di uniformare i procedimenti all'interno della regione. Altro aspetto importante è il fatto che l'attività di controllo è orientata prevalentemente alla verifica del rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione; vi è pertanto una completa sovrapposizione di identità con l'attività svolta oggi, quando l'autorizzazione corrisponde al parere ambientale rilasciato dall'Agenzia. Per completare questa analisi sul possibile conflitto di funzioni è opportuno ricordare che questa sovrapposizione di ruoli è già presente nella legge di recepimento della direttiva IED (DLgs 46/2014), che individua le Province quali autorità competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni e le stesse Province sono autorità preposte ai controlli, potendosi avvalere per quest'ultima attività del ruolo delle Arpa.

Sotto l'aspetto organizzativo, il trasferimento delle nuove funzioni, del personale e delle strutture che attualmente esercitano l'attività presso le Province e la Regione, congiuntamente alla revisione delle unità territoriali di riferimento che passano dalle Province alle nuove Aree vaste, costituiscono un momento di discontinuità nella storia

dell'Agenzia, con decisioni progettuali, organizzative e funzionali che possono ricordare per importanza e complessità il percorso che ha permesso di passare nel 1995 da 9 Presidi multizonali di prevenzione, all'Agenzia regionale prevenzione e ambiente, a cui si sono aggiunte altre strutture regionali (Servizio meteorologico, Daphne, laboratori analisi terreni ecc.).

La revisione della legge istitutiva dell'Arpa (Lr 44/95) è un passaggio chiave di questa riorganizzazione, come il fatto che, oltre agli aspetti ambientali, l'Agenzia dovrà gestire anche le autorizzazioni energetiche e le concessioni demaniali in materia di acqua e suolo, compiti differenti che trovano la loro collocazione in un contesto di ottimizzazione delle funzioni e di riequilibrio tra attività tecniche e attività amministrative.

Le aspettative sui risultati di questa innovazione sono parecchie, sia da parte della Regione, che ci ha creduto fin dalla prima proposta di modifica dell'assetto istituzionale, sia da parte del sistema delle Arpa, che guarda con attenzione alla sperimentazione di un nuovo modello gestionale delle tematiche ambientali. Questo è però anche motivo di stimolo e momento foriero di un'esperienza che modificherà senza dubbio in modo positivo la nostra attività in un percorso di integrazione e valorizzazione delle competenze.

Franco Zinoni

Direttore generale Arpa Emilia-Romagna



FOTO: ARCH-ARPAER

LEGGE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA PER IL RIORDINO ISTITUZIONALE

NASCE L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA. COSA PREVEDE LA LEGGE REGIONALE DI RIORDINO

Con la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 dell'Emilia-Romagna vengono profondamente riarticolate le funzioni e le competenze in materia di ambiente, energia, difesa del suolo e della costa e protezione civile, con una nuova disciplina e un nuovo riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni. Ne consegue un cambiamento (quasi una rifondazione sostanziale) anche per Arpa Emilia-Romagna, che viene ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

La riforma riguarda le seguenti materie (art. 14, comma 1):

- a) risorse idriche;
- b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;
- c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
- d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
- e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;
- f) forestazione;
- g) aree protette, tutela e conservazione della biodiversità;
- h) difesa del suolo e della costa;
- i) attività estrattive;
- l) sismica;
- m) protezione civile;
- n) interventi e servizi in materia di energia.

La Regione assume, su tali materie, le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici (art. 15, comma 1).

Tra le altre, la Regione esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) previa istruttoria della "nuova" Arpa (art. 15, comma 4).

La Regione, in materia di VAS e di ValSAT, continua a svolgere le funzioni finora esercitate per i piani e programmi della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle Autorità di bacino, nonché l'espressione di pareri sui procedimenti di VAS statali.

Una particolare attenzione viene rivolta al personale dell'Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria: questo viene assegnato a una sezione separata dell'Agenzia, che risponde direttamente al direttore generale (art. 16, comma 8).

La nuova Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

Le funzioni in materia ambientale

L'articolo 16 prevede la ridenominazione dell'attuale Arpa in **Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**. Mediante tale nuova Agenzia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo in materia di risorse idriche, inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, attività a rischio d'incidente rilevante, gestione dei rifiuti e dei siti contaminati, valutazioni e autorizzazioni ambientali, utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali.

Inoltre, l'Agenzia esercita anche le funzioni in tali materie già esercitate dalle Province e le funzioni relative a:

- autorizzazione unica ambientale (AUA)
- autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero
- gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica
- gestione del demanio della navigazione interna.

Il Comitato interistituzionale

Le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia sono

assunte da un Comitato interistituzionale (articolo 16, commi 4-7) che sostituisce l'attuale Comitato di indirizzo ed è composto da:

- assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente
- assessore regionale competente in materia di sanità
- assessore regionale competente in materia di energia
- sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato
- presidenti delle Province o loro delegati.

Il Comitato interistituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle materie di competenza.

Le funzioni in materia energetica

Le nuove funzioni dell'Agenzia in materia energetica, elencate all'art. 17, sono esercitate mediate apposita sezione dell'ente e comprendono:

- autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale
- autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato
- autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale
- permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato
- autorizzazioni relative a oli minerali e Gpl, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato
- autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano
- autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione.

Inoltre, la sezione competente in materia di energia esercita funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche, di supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, di osservatorio (art. 17, commi 2-3).

Per il rilascio delle intese per le opere di competenza statale, la competenza è in capo alla Regione, previa acquisizione del parere da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.



FOTO: THRECHARLIE - CC BY-SA

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, UN BUON APPRODO

UNA BREVE DISAMINA DELLO SVILUPPO DELLA TUTELA AMBIENTALE IN ITALIA E IN EMILIA-ROMAGNA. CON L'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE AUTORIZZATORIE (PRIMA IN CAPO ALLE PROVINCE) ALL'AGENZIA AMBIENTALE SI COMPIE UN ULTERIORE PASSO POSITIVO VERSO UNA GESTIONE MAGGIORMENTE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO.

Credo di poter affermare come alcuni aspetti della legge regionale dell'Emilia-Romagna di riordino istituzionale approvata lo scorso 28 luglio 2015, siano da considerarsi un evento storico e un passo positivo verso una gestione maggiormente sostenibile del territorio emiliano-romagnolo. In particolare, la nascita della nuova *Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia*.

Guardando alla mia esperienza personale mi accorgo come questa rappresenti forse un puntuale riassunto dello sviluppo che ha avuto nel nostro paese la tutela dell'ambiente e come l'approdo nella nuova Agenzia del lavoro fatto fino a oggi dalle Province in materia ambientale sia certamente un risultato positivo, un passo avanti essenziale, molto qualificante e dotato anche di potenziale *imprinting* per il livello nazionale.

Nella Provincia di Modena, precocemente (siamo nel 1980, l'Italia non aveva neppure il ministero dell'Ambiente, arrivato solo nel 1986) nacque uno dei primi assessorati Tutela ambiente italiano, grazie a un illuminato amministratore, Liliano Famigli: allora le attività, in gran parte pionieristiche, spaziavano dalle prime progettazioni di percorsi completi di educazione ambientale rivolte

agli studenti e ai docenti scolastici, al contrasto operativo delle diffuse e svariate forme di inquinamento ambientale e perfino alle prime esperienze di pronto soccorso ambientale (la prima forma di Guardia igienica ambientale permanente risale al 1987).

Le prime norme nazionali a tutela delle risorse ambientali percorrevano le linee di intervento tradizionalmente seguite dagli altri Paesi europei e cioè quelle caratterizzate da un approccio squisitamente settoriale: per prime le emissioni in atmosfera legge 615/66, ma con regolamento per le industrie uscito solamente nel 1971, poi le acque con la legge 319/76, la famosa legge Merli. Interventi utili, ma solo parzialmente efficaci nell'effettiva tutela delle matrici ambientali. Infatti, le prime esperienze di Rapporti sulla qualità ambientale (il primo della Provincia di Modena risale al 1983) mettevano in luce come anche nei territori ove le norme erano mediamente ben rispettate, la qualità delle risorse era sì in miglioramento, ma lungi dall'ottenere gli obiettivi di qualità posti. Conseguentemente, si provarono ad esplorare le possibilità date dalle prime forme di Piani di risanamento e di bonifica delle matrici contaminate. L'approccio settoriale alla tutela

dell'ambiente continuò la sua corsa a suon di continue novità normative che, alla iniziale penuria, sostituì nel corso degli anni un tal numero di leggi, decreti legislativi, Dpcm, Dpr e Dm da potersi ben definire, ancor oggi, come vera e propria ipertrofia. Ovviamente, per merito del legislatore nazionale, ma anche per il continuo stimolo dovuto alla notevolissima produzione di direttive della Comunità europea e per quanto stabilito anche dal solerte legislatore regionale con proprie leggi e direttive, a volte corposissime.

Il risultato era ed è sotto l'occhio di tutti: un vero e proprio "mostro ipertrofico" normativo che faticiamo a tenere aggiornato, a capire e interpretare e soprattutto a implementare compiutamente: per tutti intendo sia gli operatori pubblici nell'ambito dei loro diversi compiti, sia i più diretti interessati, cioè coloro che gestiscono le imprese produttive e di servizio. Mentalità e stile normativo evidentemente molto radicati nel nostro Paese, oserei dire quasi scritto nei nostri geni latini: basterebbe citare l'elogio, tra i tanti, che Dante fa, nella Divina Commedia (Canto VI del Paradiso) all'imperatore Giustiniano ricordando come egli "*trasse alle leggi il troppo e il vano*".



Operazione di pulizia francamente da ripetere anche oggi...

C'è dunque sete di vera semplificazione, di razionalizzazione e di un'evoluzione più razionale della normativa volta alla tutela ambientale.

Credo però che semplificazione sia certamente una parola chiave ma, in campo ambientale, da coniugare con un principio basilare: la protezione dell'ambiente o viene attivata *ex ante*, cioè prima che eventuali eventi dannosi si verificano, oppure sarà veramente poco efficace nei suoi intenti di tutela.

Questo è il senso dell'articolo 191 comma 2 del Trattato sul Funzionamento della Comunità europea: *"la politica di tutela ambientale europea... è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché sul principio polluter pays"*. E questa è la ragione fondamentale per cui le autorizzazioni ambientali debbono essere rilasciate necessariamente e salvo rari casi, con atto espresso e non per silenzio assenso.

La prima necessaria semplificazione dunque è quella normativa, questo è il punto principale di ogni realistico ragionamento su tale tema: occorre alzare il livello qualitativo e non quello quantitativo delle norme di tutela. Le norme nazionali e regionali sul riordino istituzionale sono dunque il terreno, delicato ma fondamentale, che può e deve produrre risultati positivi anche in termini di semplificazione, accanto ovviamente alla parte più squisitamente amministrativa che deve, di conseguenza, cercare la massima semplificazione possibile nell'ambito degli "argini europei" sopra citati. Così pare stia tentando di fare la nuova ondata di norme riformatrici della pubblica amministrazione: la recentissima legge 124 del 7 agosto 2015, norma che prevede, ad esempio, la delega al governo per riformare il sistema, ormai troppo complicato, delle conferenze dei servizi, che come il pomodoro compagno ormai in tutte le "salse normative" e che pareva fossero diventate lo strumento risolutivo per accelerare le procedure di autorizzazione ma che, al contrario, sono diventate una sorta di seduta continua obbligata per gli stessi rappresentanti e segnate, ormai troppo spesso, da interlocutori assenti e quindi, in base alle norme antiburocrazia vigenti, pragmaticamente favorevoli alle conclusioni elaborate dagli altri partecipanti.

Tale norma prevede anche le nuove modalità, queste invece già operative,



relative allo scambio di pareri fra pubbliche amministrazioni: scaduti i tempi stabiliti, il parere non pervenuto sarà considerato un assenso, anche in materia ambientale, sanitaria e paesaggistica.

Ma tornando alle Province, in Emilia-Romagna, dalla fine degli anni 80, sono state indubitabilmente le protagoniste principali dell'applicazione delle normative di tutela ambientale, svolgendo contemporaneamente sia il delicato ruolo di Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, sia quello di Autorità di controllo per i conseguenti atti amministrativi di diffida, sospensione e gestione delle sanzioni, nonché protagoniste di una significativa generazione di Piani ambientali (Piani provinciali gestione rifiuti, Piani di risanamento bacini idrografici, Piani di risanamento qualità dell'aria, Piani di utilizzo dei reflui zootecnici ecc.). A Modena, per alcuni anni, si tentò anche di operare un utile coordinamento fra i protagonisti principali del controllo ambientale: Arpa, Carabinieri tutela ambiente, Corpo forestale, Polizia provinciale, Guardie ecologiche volontarie. Infatti, la contemporanea, anche giusta da alcuni punti di vista, ambizione di effettuare controlli utili a questa nuova componente della qualità sociale quale è la qualità ambientale, coinvolse nel corso degli anni praticamente tutti i corpi di polizia, comprese la Guardia di finanza, la Polizia stradale e le varie polizie municipali.

Non sempre questo diffuso impegno, seppure lodevole, ottiene però come risultato finale una maggiore e più certa tutela, anche se è possibile entro certi limiti una positiva sinergia se consideriamo i diversi "terreni di lavoro" che caratterizzano i diversi corpi (la

strada, i territori montani, il tessuto industriale e quello agrozootecnico ecc.). Più recentemente si è aperta una nuova, storica, positiva fase: le specie autorizzative ambientali si sono evolute, riducendosi di numero e non sono praticamente più "settoriali", ma, finalmente, onnicomprensive e totipotenti nelle istruttorie e nel contenuto dei provvedimenti (Aia, Aua, Autorizzazione unica gestione rifiuti e Autorizzazione unica energie rinnovabili), così come è finalmente un solo soggetto a rilasciare i provvedimenti (in Emilia-Romagna la Provincia) ed esiste un unico soggetto a cui le imprese affidano le proprie istanze e presso il quale ricevono successivamente i provvedimenti autorizzativi (la rete dei Suap).

Dunque, dopo un percorso settorializzato durato praticamente 50 anni, finalmente le tipologie di autorizzazioni sono ridotte forse al minimo indispensabile e rilasciate da un solo ente: l'approccio alla tutela ambientale è dunque arrivato all'approdo che avrebbe dovuto avere fin dal principio: modalità integrate che affrontano nel loro complesso le *performance* ambientali di un sito e di un'impresa, aumentando così le possibilità di efficacia della tutela a cui sono preposte.

Anche la longevità delle poche tipologie di autorizzazione ambientale oggi previste è stata finalmente unificata e allungata: infatti in passato, al gestore di un impianto e alla pubblica amministrazione stessa, poteva a volte sfuggire l'osservanza della legge quando lo stesso insediamento possedeva, contemporaneamente, autorizzazioni ambientali che scadevano dopo 4, dopo 5, dopo 10, dopo 15 anni, magari rilasciate da soggetti diversi. Oggi, dunque, alcuni fattori di razionalizzazione sono, seppure faticosamente e confusamente, operanti:

meno soggetti, meno procedure, tempi più certi, sanzioni più flessibili.

Con la nuova Agenzia, che nascerà su input della legge regionale di riordino, Agenzia a cui la Regione ha delegato praticamente tutte le funzioni prima deputate alle Province relative al ruolo di Autorità competente e quelle, conseguenti, di Autorità di controllo in materia ambientale, credo si possano realizzare nuovi positivi passi nel cammino virtuoso della tutela ambientale:

- riunificare in una sola, rinnovata Agenzia le funzioni di autorizzazione e di controllo significa razionalizzare i procedimenti istruttori, rendere più snelle le oggi faticose conferenze dei servizi, facilitare al massimo il rilascio dei pareri tecnici e la loro raccolta, e le successive fasi di monitoraggio e di controllo
- quanto sopra dovrebbe consentire maggiore facilità nell'ottenere l'altro "must" della pubblica amministrazione: il rispetto dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi o di diniego
- rendere maggiormente omogenei ed equi, nell'ambito regionale, i provvedimenti che fino a oggi, inevitabilmente, hanno risentito delle interpretazioni normative (vista la predetta caratteristica della legislazione

italiana) delle nove diverse Province e anche tra i 340 Comuni emiliano-romagnoli

- affrontare con maggiore flessibilità "punte" particolarmente elevate di lavoro sul piano autorizzativo, anche implementando sinergie tra diversi territori provinciali già nell'ottica delle future Aree vaste
- dedicare alle tradizionali e nuove modalità di controllo (oggi in piena evoluzione causa l'entrata in vigore dallo scorso 29 maggio 2015 della legge 68/2015) una nuova attenzione e una diversa organizzazione per raggiungere livelli maggiori di efficacia
- rendere maggiormente omogenee nel territorio regionale anche le procedure amministrative sanzionatorie
- introdurre nella nuova Agenzia anche le ulteriori competenze relative al rilascio delle autorizzazioni a realizzare pozzi e derivazioni di risorsa idrica consente di completare l'inclusione nel medesimo ambito amministrativo di gran parte delle competenze autorizzative più tipicamente ambientali
- il supporto istruttorio per la Valsat degli strumenti urbanistici comunali consentirà di evitare sovrapposizioni di valutazioni nell'ambito delle stesse tipologie di verifica
- anche il coordinamento del volontariato

qualificato in materia ambientale (le Gev) potrà inserirsi a buon titolo nelle attività della nuova Agenzia, godendo di una lunga esperienza, ormai quasi trentennale e di una fattiva collaborazione/integrazione tra diversi programmi di lavoro.

La grande professionalità raggiunta dagli attuali dipendenti delle aree Ambiente delle Province, professionalità di grande qualità e normalmente diffusa non solo nei ruoli apicali e spesso accompagnata da una buona dose di passione per il proprio lavoro, non andrà certamente dispersa, ma piuttosto acquisterà nuovo valore all'interno della nuova Agenzia e all'interno dei nuovi scenari che si prospettano. Peraltro, la strettissima e positiva collaborazione nella nostra realtà territoriale, sperimentata in questi ultimi 20 anni, tra Arpa (nata nel 1995) e le Province (nate all'inizio della seconda metà dell'800, ma le cui prerogative ambientali ovviamente risalgono agli ultimi 30 anni), non può che deporre per un futuro certamente sfidante e complesso, ma altrettanto positivo.

Giovanni Rompianesi

Direttore Area Ambiente e sviluppo sostenibile, Provincia di Modena

RIFIUTI URBANI: NUOVA LEGGE PER L'EMILIA-ROMAGNA

L'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna ha varato una nuova legge (legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16) per la gestione dei rifiuti fondata sul modello di "economia circolare" nella quale non vi sono prodotti di scarto e le materie prime vengono riutilizzate. Mettere in atto questo tipo di economia significa anche bloccare le risorse sul territorio a favore dell'occupazione, dello sviluppo economico e della sostenibilità locale.

Tale azione è al centro dell'agenda per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della "strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

Siamo di fronte quindi a una nuova visione nella gestione dei rifiuti urbani che mette in primo piano riciclaggio e prevenzione. Uno strumento operativo, coerente agli obiettivi comunitari, per consegnare alle generazioni future un territorio più pulito, sano e stabile dal punto di vista economico.

L'intenzione è arrivare entro cinque anni, anche tramite tariffazione puntuale e incentivi ai Comuni virtuosi, agli obiettivi prefissati di una raccolta differenziata al 73%, alla riduzione del 25% della produzione pro-capite dei rifiuti urbani, al riciclaggio al 70%, al contenimento delle discariche, autosufficienza regionale.

Per raggiungere questi obiettivi la Regione ha individuato strumenti come la tariffazione puntuale, cioè sistemi attraverso i quali si paga per quanto si conferisce. Questo significa equità contributiva, in quanto si pagherà in relazione all'effettivo servizio erogato e non in base ai metri quadri o al numero dei componenti della famiglia, e responsabilizzazione dei cittadini attraverso l'applicazione del principio "chi inquina paga". La legge rinvia a specifiche linee guida che dovranno essere adottate da parte dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) per l'applicazione della tariffazione puntuale nel territorio regionale dando priorità alle

utenze non domestiche.

In programma anche incentivi da destinare ai Comuni virtuosi che inviano meno rifiuti allo smaltimento e premialità per le imprese.

Infine sono previsti premi all'efficienza e disincentivi all'uso delle discariche.

La legge prevede la

costituzione presso Atersir di un fondo a

stostegno delle gestioni meritorie, relativamente agli utenti dei comuni che abbiano raggiunto una determinata quantità pro capite di produzione di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio, e a sostegno della trasformazione del servizio con modelli innovativi di raccolta tesi a incrementare i rifiuti da destinare a riciclaggio, nonché per la realizzazione dei centri comunali per il riuso.

Uno dei criteri di efficienza, in base al quale valutare i vari sistemi di gestione sarà la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio. Quindi sono virtuosi il cittadino e il Comune che invia complessivamente meno rifiuti a smaltimento. Tale parametro viene assunto come riferimento per la ripartizione del fondo incentivante previsto nel progetto di legge. La Legge, inoltre, disincentiva l'uso della discarica e l'incenerimento senza recupero di energia. Sono quindi rivisti, in aumento, gli importi dell'ecotassa per lo smaltimento con revisione prevista graduale: un primo step al 2017 e uno successivo al 2020.

Ecoscienza dedicherà un ampio servizio su questo tema nel prossimo numero.



FOTO: L. BANZI - REGIONE ER - ANUS